



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia

## I Principi di Revisione

La relazione del revisore: giudizi sul bilancio

La verifica del requisito di continuità aziendale

**Lunedì 18 aprile 2011**

**Andrea Nasini**

Dottore commercialista – Revisore contabile

Ricercatore confermato in Economia Aziendale. Titolare del corso di Revisione Aziendale e di Sistemi Avanzati di Contabilità.



## I Principi di Revisione

- Nell'effettuare una revisione contabile finalizzata al rilascio di un giudizio sul bilancio i revisori contabili indipendenti devono seguire delle regole tecniche e professionali che fanno riferimento alle norme deontologiche, al metodo di lavoro, al contenuto tecnico delle singole procedure e alla stesura della relazione finale.
- Al fine di consentire uno standard qualitativo elevato dell'attività e delineare le modalità di svolgimento della stessa, attraverso tecniche ritenute universalmente valide, è stata costituita nel 1975 una Commissione, formata da dottori commercialisti e da ragionieri, con il compito di statuire i principi di revisione. I primi documenti emanati risalgono al 1977.
- La costituzione della Commissione seguiva il primo intervento legislativo in ambito di revisione contabile: DPR 136/75



## I Principi di Revisione

- L'attività della Commissione per la statuizione dei principi di revisione ha portato, in circa un quarto di secolo, alla produzione di 21 documenti che definivano sia le norme etiche professionali, che le procedure da eseguire sulle singole aree di bilancio al fine di ottenere adeguate evidenze ed esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
- Struttura dei vecchi Principio di Revisione (approccio patrimoniale):

1 Concetti generali.
2 Norme etico – professionali.
3 Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile.
4 Documentazione del lavoro di revisione contabile.
5 Procedure di revisione del bilancio d'esercizio – introduzione e scritture contabili in generale
6 – 17 Procedure di revisione sulle singole aree di bilancio
18 Norme di stesura della relazione di certificazione.
19 Principi di revisione del bilancio di una azienda bancaria.
20 Principi di revisione per i fondi comuni d'investimento mobiliare.
21 Continuità aziendale.



## I Principi di Revisione

- Anno 2002: la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione nell'ottica di un processo di armonizzazione internazionale, ha riformulato i criteri generali da utilizzare nell'ambito del controllo del bilancio di esercizio e del consolidato;
- Processo condiviso anche dalla Consob in qualità di organo di vigilanza delle società quotate e dell'operato delle Società di revisione che, con la Delibera n.13809 del 30 ottobre 2002, raccomandava alle società iscritte all'Albo speciale, di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'utilizzo dei nuovi principi di revisione emanati dal C.N.D.C e dal C.N.R.P.C. nello svolgimento della propria attività di controllo contabile a partire dal 31 dicembre 2002;
- I nuovi principi di revisione pur mantenendo alcuni punti di contatto con quelli precedenti (ad es. in tema di pianificazione e di analisi del sistema di controllo interno), presentano un più organico approccio alla attività di revisione contabile privilegiando la statuizione di comportamenti generali da adottare. Risultano allineati ai principi di revisione internazionali (ISA).



## I Principi di Revisione

- I nuovi Principi di revisione rappresentavano anche un attuale riferimento professionale nello svolgimento della funzione di controllo contabile, introdotta dalla riforma del diritto societario con l'art 2409 del Codice Civile.
- L'utilizzo dei PPRR nell'attività di revisione contabile di società "non quotate" è consigliato e non obbligatorio;
- Nel caso di revisione di società di piccole e medie dimensioni poteva essere utilizzato, richiamandolo in relazione, il Principio di revisione n. 1005 dedicato alle PMI e non raccomandato da Consob.



## I Principi di Revisione

### In Sintesi

Principi di revisione 1977

Approccio Patrimoniale

Utilizzo obbligatorio  
per le revisioni legali

Abrogati nel 2002



Principi di revisione 2002

-Approccio più generale;  
-In linea con gli ISA

Utilizzo obbligatorio  
per le revisioni legali

Utilizzo consigliato per  
le altre revisioni (doc 1005)



## I Principi di Revisione

### **Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE**

#### **Art. 11**

##### *Principi di revisione*

1. La revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

2.....

3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

#### **Art. 12**

##### **Elaborazione dei principi**

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.



## I Principi di Revisione

### **Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE**

Ad oggi i Principi di revisione di cui la commissione europea sta valutando l'applicabilità sono gli International Standard on Auditing (ISA), emanati dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), organismo istituito in seno all'International Federation of Accountants (IFAC), cd. "*Clarified*".

ISA CLARIFIED: il CNDCEC ha tradotto e riorganizzato in sezioni distinte, senza apportare modifiche di sostanza (redrafted), oppure modificando nei contenuti (revised and redrafted) i 36 principi di revisione ed il principio internazionale sul controllo di qualità (ISQC 1).

Attualmente, pertanto, il set dei principi di revisione internazionali clarified (CISA) è composto da:

- un ISA di nuova emanazione relativo alla comunicazione delle carenze del controllo interno (ISA 265);
- 16 ISA revised and redrafted;
- 20 standard redrafted (compreso l'ISQC 1 redrafted).



## I Principi di Revisione

**Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE**

### Quali Principi di revisione utilizzare negli incarichi in corso?

Documento interpretativo del CNDCEC pubblicato il 16 febbraio 2011: *“L’applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE*

- ai principi di revisione internazionali (Isa), al momento, non è possibile attribuire alcuna valenza giuridica nelle revisioni legali poiché il D.Lgs. 39/2010 stabilisce che la revisione legale sia svolta, fino alla conclusione del procedimento di adozione europeo degli ISA, a oggi non ancora realizzatosi, in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Consob;
- Anche le disposizioni transitorie e finali del decreto prevedono che nel periodo transitorio, in attesa delle menzionate convenzioni, i principi di revisione attualmente in vigore (i principi di revisione nazionali), emanati ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 58/1998, continuino a essere applicati;
- Per i bilanci 2010 valgono ancora le precedenti regole.



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

**Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE**

**Art. 14 (Abroga il 2409 *ter* C.C.)**

### ***Relazione di revisione e giudizio sul bilancio***

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
  - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
  - b) .....
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
  - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
  - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

### CNDCEC Principio di Revisione 002 del 6 aprile 2011

#### Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art 14 D. Lgs 39/2010

#### *Elementi costitutivi della Relazione di revisione*

- a) Titolo: Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- b) Destinatari: Assemblea degli azionisti/ Soci della Alfa S.p.A.;
- c) Primo paragrafo:
  - a) Identificazione del bilancio oggetto di revisione;
  - b) Identificazione dei principi Contabili utilizzati per la redazione dl bilancio (IFRS/OIC);
  - c) Identificazione delle responsabilità degli amministratori e dei revisori .
- d) Secondo paragrafo (portata della revisione):
  - a) Principi e criteri osservati per la revisione (ad oggi PPRR italiani);
  - b) Descrizione del lavoro svolto e possibilità di poter esprimere un giudizio sulla base dello stesso;
  - c) Riferimento alla relazione dell'anno precedente.
- e) Giudizio sul bilancio;
- f) Richiami di informativa;
- g) Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- h) Data e luogo di emissione;
- i) Firma del responsabile della revisione.



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

### *Tipologie di giudizio*

**Giudizio positivo:** non sono state riscontrate né deviazioni di effetto *significativo* dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né *significative* limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nell'applicazione degli statuiti principi di revisione.

**Giudizio con rilievi:** sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, *ma non di rilevanza tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso;*

**Giudizio negativo:** sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, *di rilevanza tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso;*

**Impossibilità di esprimere un giudizio:** sono state riscontrate *significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione* ritenute necessarie, nell'applicazione degli statuiti principi di revisione, oppure si è in presenza di *incertezze rilevanti.*



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

### *Richiamo d'informativa*

Il revisore inserisce nella relazione, dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato dagli amministratori, che ritenga meritorio di essere portati all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Esempi di richiami di informativa potranno essere:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.);
- operazioni inusuali di effetti significativi;
- situazioni di incertezza adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
- cambiamento di principi contabili;
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa;
- Etc...



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

### RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO SEPARATO AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39

Agli Azionisti della  
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio separato, costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dalle variazioni del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, della Gabetti Property Solutions S.p.A. (la “Società”) chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, compete agli Amministratori della Gabetti Property Solutions S.p.A. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

**Titolo**

**Destinatari**

**Oggetto / PPCC /Responsabilità**



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

2. Ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio separato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio separato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 13 aprile 2010.

Svolgimento del lavoro

PPRR

Riferimento anno precedente



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

3. Al 31 dicembre 2010 la voce "Partecipazioni" include la partecipazione al 49% nella società collegata Tree Finance S.r.l. iscritta a un valore di Euro 9,3 milioni. Come indicato nelle note esplicative, il consiglio di amministrazione della collegata ha rinviato l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 a seguito delle incertezze connesse alla continuità aziendale, riconducibili alla temporanea crisi di liquidità di Tree Finance S.r.l. a causa della quale potrebbe essere necessario il supporto finanziario da parte dei soci. Inoltre, gli Amministratori di Gabetti Property Solutions S.p.A. evidenziano che il socio di della partecipata, UBH S.p.A., ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale

di Milano che ha rigettato il ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di UBH S.p.A. ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare. Gli stessi Amministratori, esaminata la bozza di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 di Tree Finance S.r.l. e la situazione finanziaria della stessa, hanno comunque ritenuto che il rischio relativo alla società collegata possa essere affrontato in condizioni di continuità di gestione.

Al riguardo, in data 4 aprile 2011 il revisore incaricato della revisione legale del bilancio di Tree Finance S.r.l. ci ha informato di non essere stato in grado di completare le proprie attività di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2010 della collegata e, conseguentemente, di comunicarci le conclusioni del proprio lavoro, né a causa dei tempi ristretti siamo stati in grado di svolgere direttamente le procedure di revisione della bozza di tale bilancio da noi ritenute necessarie nella fattispecie. Su tali basi, gli elementi probativi che siamo stati in grado di raccogliere nel corso della nostra attività di revisione non sono tali da consentirci di valutare la correttezza del valore della partecipazione nella Tree Finance S.r.l. e il grado di realizzo dei crediti nei confronti di detta società e delle sue controllate iscritti nel bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 per complessivi Euro 4,5 milioni né di valutare gli eventuali impatti delle incertezze sulla continuità aziendale della collegata.

Giudizio



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

4. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti connessi al rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3., il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005 e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Gabetti Property Solutions S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.
5. Per una migliore comprensione del bilancio separato si richiama l'attenzione sulle seguenti situazioni di incertezza più ampiamente descritte dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e/o nelle note esplicative:
  - (a) Il Gruppo Gabetti ha conseguito significative perdite nel corso degli ultimi esercizi a seguito delle sfavorevoli condizioni del mercato immobiliare, la cui crisi si è acuita nell'ultima parte del 2008 e si è protratta per gli esercizi 2009 e 2010. In particolare, il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 22,8 milioni e un patrimonio netto di Euro 4,9 milioni, configurandosi pertanto la fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile. Il bilancio separato al 31 dicembre 2010 evidenzia inoltre un indebitamento finanziario netto di Euro 118,5 milioni, di cui Euro 55,9 milioni a breve termine, mentre il Gruppo presenta un indebitamento finanziario netto di Euro 169,5 milioni, di cui Euro 30,9 milioni a breve termine.

Giudizio

Richiami d'informativa



## La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli Amministratori della Gabetti Property Solutions S.p.A. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti connessi al rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3., la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98 presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Luca Scagliola  
Socio

Torino, 7 aprile 2011

Giudizio di coerenza Rel. Gest

Firma del responsabile

Luogo e data



## La continuità aziendale

**P.R. n.570 emanato dal CNDC e CNR nell'ottobre 2007. Racc. Consob novembre 2007**

### Responsabilità degli amministratori

- Gli amministratori dell'impresa in difficoltà, nel valutarne le condizioni di “salute” e le prospettive future, devono porsi in condizioni di obiettiva imparzialità e serenità di giudizio;
- La valutazione operata dagli amministratori con riferimento al “going concern” dell'azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti degli azionisti e dei terzi;
- Un'errata valutazione degli amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell'impresa comporta, per gli azionisti e i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni a difesa dei propri interessi.



## La continuità aziendale

**P.R. n.570 emanato dal CNDC e CNR nell'ottobre 2007. Racc. Consob novembre 2007**

### Responsabilità del revisore

- La sopravvivenza o il fallimento di un'impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili;
- La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte;
- Il revisore deve raccogliere sufficienti e appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro (entro i 12 mesi successivi).



## La continuità aziendale

### Obiettivi del revisore in presenza di problematiche connesse al Going Concern

- Analizzare la capacità della società di continuare ad operare;
- Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale;
- Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale;
- Esaminare l'informativa di bilancio e identificare il tipo di relazione da emettere.



## La continuità aziendale

### Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

#### **Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio**

- Andamento negativo degli indici economico-finanziari;
- Non conformità ai requisiti della vigilanza (banche/assicurazioni);
- Consistenti perdite dell'esercizio, specie se gestionali;
- Perdurante assenza di cash-flow;
- Inadempienze contrattuali in relazione a prestiti o altri accordi simili;
- Mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF;
- Capitale circolante negativo.



## La continuità aziendale

### Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

#### **Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio**

- Diminuzione del patrimonio netto;
- Rifiuto di usuali linee di credito (fornitori o banche);
- Applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- Un elevato rapporto di indebitamento;
- Un'elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine;
- Esistenza di significativi gravami sui beni dell'impresa;
- Incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione fittizie di attività;
- Perdite significative di quote di mercato;
- Diminuzione significativa del gross profit.



## La continuità aziendale

### Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

#### Fattori gestionali

- Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci;
- Uscita del personale dirigenziale senza che sia sostituito;
- Perdita di mercati fondamentali, di punti vendita (franchising, di concessioni o di fornitori importanti).

#### Fattori esterni

- Difficoltà incontrate da aziende simili nel medesimo settore;
- Nuove leggi pregiudizievoli all'attività svolta dall'azienda;
- Mancato od incerto rinnovo di concessioni/autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'azienda;
- Proposta o minaccia di espropriazione di beni.



## La continuità aziendale

### Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

#### **Altri fattori**

- Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento;
- Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, ecc.);
- Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione.



## La continuità aziendale

### Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale

- La possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività;
- La capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti od aumento del capitale sociale;
- La possibilità di ristrutturazione dell'indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti;
- La possibilità di incrementare il capitale sociale;
- La capacità di ridurre i costi e di eliminare le perdite;
- Possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi fornitori o personale;
- Intenzione da parte di un terzo o di una società consociata di garantire le passività dell'azienda;



## La continuità aziendale

### Procedure di revisione: pianificazione

- Ottenere dal management altre informazioni su eventi o condizioni che possono concretizzarsi dopo il periodo preso in considerazione e valutato dal management
- Comprendere le modalità attraverso le quali il management controlla i rischi che provocano incertezza, sulla capacità della società di operare in ipotesi di going concern.

Ad esempio:

- review dei piani aziendali per le azioni future basate su valutazioni di continuità aziendale.

**NB:** I piani per fronteggiare il rischio connesso alla continuità aziendale devono essere analizzati con molta attenzione. In particolare è necessario verificarne la concreta realizzabilità.



## La continuità aziendale

### Procedure di revisione: substantive test

● Svolgere altre procedure che possono essere rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale. Ad esempio:

- ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future;
- ottenere da una controparte correlata (azionista) l'impegno a supportare finanziariamente la società;
- svolgere analytical procedures e altre procedure necessarie.



## La continuità aziendale

### Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei rapporti gestionali e dei prospetti dei movimenti finanziari dalla data del bilancio alla data più vicina a quella dell'emissione della relazione di certificazione;
- Analisi delle previsioni dei flussi di cassa, dei risultati economici e di altri aspetti aziendali per almeno 12 mesi successivi alla data di bilancio;
- Verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti;
- Analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento.



## La continuità aziendale

### Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei contratti di finanziamento per individuare eventuali o potenziali inadempimenti ed assicurarsi che il cliente non abbia superato i limiti di indebitamento fissati statutariamente o per legge;
- Esame dei verbali delle assemblee del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale, al fine di individuare l'esistenza di eventuali difficoltà finanziarie;
- Richiesta ai consulenti legali di informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre pretese di terzi.



## La continuità aziendale

### Tipologie di giudizio

Nella formulazione del giudizio sul bilancio il revisore, in presenza di eventuali segnali di allarme circa il presupposto di continuità aziendale, dovrà valutare se vi sia:

- presupposto della continuità aziendale, considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi;
- dubbio sul presupposto della continuità aziendale, con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti;
- dubbi sul presupposto della continuità aziendale con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi si fondano su piani opinabili;
- mancanza del presupposto della continuità aziendale .



## La continuità aziendale

### Tipologie di giudizio

Presupposto della continuità aziendale considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi.

Se a giudizio del revisore è stata ottenuta un'adeguata evidenza che il presupposto della continuità aziendale è appropriato, la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi.

Qualora tale presupposto sia stato ottenuto con correttivi (piani della direzione aziendale per azioni future, assicurazione da parte dei soci etc) il revisore esprimerà un giudizio positivo eventualmente corredato da un paragrafo d'enfasi, qualora tali informazioni siano adeguatamente riportate in nota integrativa; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa.



## La continuità aziendale

### Tipologie di giudizio

Dubbi sul presupposto della continuità aziendale

I dubbi in merito al presupposto del “going concern” si hanno in due situazioni:

- situazioni in cui sussistono margini di dubbio ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti. In tale ipotesi il revisore esprimerà un giudizio positivo corredato obbligatoriamente da un paragrafo d'enfasi; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa;
- situazioni in cui sussistono margini di dubbio e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi sono incerte nel loro esito finale e si fondano su presupposti fortemente opinabili. In tale ipotesi il revisore si dichiarerà impossibilitato ad esprimere un giudizio; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio avverso per mancanza di informativa.



## La continuità aziendale

### Tipologie di giudizio

#### Mancanza del presupposto della continuità aziendale

Se il revisore giudica che l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro si possono presentare due casi:

- gli amministratori hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale: giudizio avverso qualora il revisore ritenga che il risultato di tale criterio di redazione produca effetti significativi tali da rendere il bilancio inattendibile;
- gli amministratori non hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale (ad esempio bilancio interinale di liquidazione): giudizio positivo con paragrafo d'enfasi e principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio .



## Fonti Normative e Best Practice

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. DOCUMENTO INTERPRETATIVO del 16 febbraio 2011: L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Principio di Revisione 002 (CNDCEC PR 002) del 6 Aprile 2011: Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. International Standard on Auditing Clarified in bozza del 21/12/2010;
- Assirevi, Documento di ricerca n.163: Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Commissione paritetica per i principi di revisione. Documento n. 570. La continuità aziendale, ottobre 2007.